



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE

N. 20 DEL 05/03/2025/Area AA.GG. - Servizi alla Persona

N. 98 DEL 05/03/2025 REG. GEN.

<i>Servizio Gestione giuridica del personale</i>		
--	--	--

OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ASSISTENZA A FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVE EX ART. 33 COMMA 3 LEGGE 104/1992 AL DIPENDENTE OMISSIS. ISTANZA PROT. N. 1639/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area AA.GG. - Servizi alla Persona;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Atteso che con nota prot. n. 1639/2025, il/la dipendente di questo ente “omissis” titolare di contratto individuale di lavoro subordinato “omissis” - profilo professionale “omissis”, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3 della legge 104/92 e ss.mm.ii.;

Vista la copia del verbale redatto dalla Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap (Centro medico Legale INPS di Messina) in favore del Sig. “omissis” parente di primo grado del richiedente, ai sensi e per gli effetti della legge 5/02/1992 n. 104, da cui risulta il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità, oggetto di revisione nel mese di ottobre/2027;

Visto l’art. 3 del D.Lgs. n. 105 del 30.06.2022 recante disposizioni sulle modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l’art.33 comma 3 della L. 104/92, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 105/2022, secondo cui il lavoratore dipendente ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno. Rispetto alla quale il lavoratore rientri tra i soggetti con i gradi di parentela individuati nel suddetto art. 33. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro;

Considerato che la richiesta presentata dal/dalla dipendente, è stata esaminata alla luce delle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs n. 105/2022;

Preso atto che ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali del 21/05/2018:

1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.

4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge n.53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva l’art. 31, comma 1, 40 secondo alinea. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 119/2011 in materia di congedo per cure per gli invalidi.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso”;

Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta del/della dipendente in argomento, autorizzandola alla fruizione dei permessi retribuiti così come previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., per l’assistenza al familiare, a decorrere dalla data del presente atto, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, in capo a questo Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

Rilevato che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile.

Visti:

✓ l’articolo 51 della legge n. 142/90, modificato dall’art. 6 della legge n. 127/97 e il D Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei servizi;

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Deliberazioni di G.C. n. 158/2008 – n. 148/2009 – n. 228/2009 – n. 67/2020), modificato e integrato con Deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2025, avente per oggetto "Approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma. Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali";
- ✓ il provvedimento n. 1 del 13 gennaio 2025, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha conferito le funzioni di Responsabile dell'Area AA. GG. – Servizi alla Persona e dei rispettivi servizi al Vice Sindaco Carmelo Caputo;
- ✓ la legge regionale 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 dicembre 1998, n. 23; 23 dicembre 2000 n. 30;
- ✓ il nuovo C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali – Periodo 2019 - 2021
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;
- ✓ la legge 104/92;
- ✓ l'art. 19 e 20 della legge 53/2000 che modifica l'art. 33 della legge 104/92;
- ✓ il D.L. n. 112 del 25/06/2008 art. 71;
- ✓ l'art. 24 della legge n. 183 del 04.11.2010;
- ✓ la circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ il D.lgs. n. 105/2022.

PROPONE

1. **Di prendere** atto della richiesta presentata dal/dalla dipendente "omissis", relativa alla concessione dei benefici previsti dalla Legge n.104/92 e ss.mm.ii., per assistere il familiare portatore di handicap grave, acquisita al prot. generale al n. 1186 del 27.02.2025.

1. **Di dare atto** che, dall'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza, sussistono le condizioni del diritto richiesto.

2. **Di riconoscere** al suddetto dipendente "omissis", il diritto per la fruizione dei permessi, di cui all'art. 33, comma 3 della Legge n.104/92 e successive modifiche ed integrazioni, consistenti in giorni 3 (Tre) mensili o frazionabili in n. 18 ore mensili, per l'assistenza al Sig. "omissis", a decorrere dalla data di esecutività del presente atto e sino al mese di ottobre/2027.

3. **Di precisare** che il dipendente di che trattasi è tenuto, in caso di accertamento del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, a darne tempestiva comunicazione, in quanto decade dai diritti di cui al comma 3, dell'art. 33 della L.104/92.

4. **Di dare atto**, inoltre, che il beneficio in questione non riduce le ferie, non incide sulla tredicesima mensilità, nei giorni di permesso spetta l'intera retribuzione e che gli stessi saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio.

5. **Di dare atto**, altresì, che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo a questo Responsabile del Procedimento.

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile di Area di appartenenza del dipendente così autorizzato ed all'interessato per il godimento del permesso retribuito concesso.

7. **Di dare atto, infine, che la presente determinazione:**
 - diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'albo on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo personale del dipendente, tenuto presso l'ufficio personale.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Bellissimo

IL Responsabile dell'Area AA. GG. - SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento, allegata al presente provvedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria competenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Responsabile di Area;

Visti:

- *l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;*
- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;*
- *il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*
- *il provvedimento n. 1 del 13 gennaio 2025, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha nominato il Vice Sindaco Carmelo Caputo Responsabile dell'Area AA. GG. – Servizi alla Persona con funzioni dirigenziali;*
- *le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30.*

Atteso che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ◆ dell'art. 183, comma 9° del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ◆ del provvedimento sindacale n. 1 del 13 gennaio 2025.

DETERMINA DI

- **APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n° 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente";
- **DARE MANDATO** al responsabile preposto di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Pubblicità Notizia" (L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.), e, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n. 33/2013
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile
Dell'Area AA. GG. – Servizi alla Persona
Carmelo Caputo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

lidia zingales in data 06/03/2025
Carmelo Caputo in data 05/03/2025

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 07/03/2025 al 22/03/2025**

LONGI, 07/03/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. - SERVIZI ALLA PERSONA